

**ORDINE AVVOCATI DI BARI
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE PUGLIA
CAMERA MINORILE DI BARI**

Proposta di protocollo operativo Avvocati-Magistrati-Assistenti Sociali nei procedimenti di adozione e di limitazione o ablazione della potestà genitoriale

Premesso:

- 1) che con l'entrata in vigore degli artt. 8 e 37 della Legge 149/2001 è stata introdotta la difesa tecnica obbligatoria del minore e dei genitori nei procedimenti di adozione e di limitazione o ablazione della potestà genitoriale;
- 2) che la difesa dei diritti del minore in ambito giurisdizionale è principio fondamentale di garanzia e tutela dei minori previsto dalla Convenzione Internazionale di New York del 1989 (ratificata in Italia con Legge 176/1991) e dalla Convenzione di Strasburgo del 1996 (ratificata in Italia con Legge 77/2003);
- 3) che l'applicazione dell'art. 111 della Costituzione sul giusto processo e, quindi, del necessario contraddittorio fra le parti dinanzi ad un giudice che sia terzo ed imparziale necessita di una piena applicazione anche nei processi civili che si svolgono dinanzi al Tribunale per i Minorenni;
- 4) che la corretta ed uniforme applicazione di questo complesso normativo è resa difficoltosa dalla mancata emanazione di specifiche norme procedurali e di un regolamento in ordine alla individuazione ed alla formazione dei soggetti chiamati a svolgere il ruolo di curatori speciali del minore;
- 5) che la tutela del superiore interesse del minore impone a tutti i soggetti coinvolti nel processo di superare le lacune normative e di pensare insieme a delle linee guida, a nuovi modelli di comportamento che nel rispetto della specificità dei ruoli, consentano di offrire da un lato professionisti preparati, dall'altro il superamento di vecchie diffidenze nell'ottica della costruzione di nuove e più efficaci forme di difesa del minore e di protezione del suo interesse.

Tutto ciò premesso la Camera Minorile di Bari e l'Ordine degli Avvocati di Bari di concerto con l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, in attesa della predisposizione di un tavolo di intese con il Tribunale per i Minorenni di Bari propongono il seguente protocollo:

- 1) l'Avvocato/a-curatore speciale deve essere un/una professionista con una specifica competenza pluridisciplinare che gli/le consenta di avere gli strumenti per valutare le richieste e la volontà del /della minore rispetto alla tutela del suo interesse e dei suoi diritti;
- 2) l'ordine degli Avvocati, la Camera Minorile ed il tribunale per i Minorenni predispongono 2 specifici elenchi di professionisti che abbiano maturato specifica esperienza nell'ambito del diritto minorile e di famiglia, o che abbiano frequentato con profitto specifici corsi di formazione ed aggiornamento all'uopo organizzati, il primo con l'indicazione degli Avvocati disponibili a ricoprire il ruolo di curatore speciale, il secondo con l'indicazione

degli avv. disponibili a ricoprire il ruolo di difensore delle parti e che devono essere necessariamente iscritti nell'albo del gratuito patrocinio;

- 3) il curatore speciale può essere nominato su richiesta del P.M., su istanza di parte, sia d'ufficio, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto con i genitori;
- 4) l'Avvocato/a-curatore del minore si impegna a stabilire una rete di rapporti tra tutti gli operatori ed i difensori della coppia genitoriale, volta a creare un clima di rispetto e di collaborazione reciproca;
- 5) ai fini di una concreta cooperazione tra difensori ed operatori, tutti si impegnano a garantire la circolazione delle informazioni e in particolare a predisporre atti e relazioni in numero congruo rispetto a tutti i soggetti intervenuti nel processo;
- 6) per un reale svolgimento del diritto di difesa di tutte le parti in causa le udienze di ascolto delle parti e degli operatori, ma non dei minori, dinanzi al GI ed al GO si devono svolgere con la presenza di tutti i difensori costituiti;
- 7) il curatore speciale e/o difensore del minore, ricevuto l'incarico, è tenuto ad interloquire con i Servizi Sociali territoriali interessati per conoscere la storia del minore e della sua realtà al fine di acquisire gli elementi necessari per assisterlo e difenderlo;
- 8) è necessario, ai fini della realizzazione di una progettualità mirata a garantire al minore l'esigibilità dei propri diritti, che gli operatori dei Servizi Sociali interessati, siano presenti insieme al difensore del minore, sin dalla prima convocazione, nelle udienze di ascolto dinanzi al G.I. ed al G.O.;
- 9) al fine di una realizzazione dell'affidamento al Servizio Sociale dell'Ente Locale, ai sensi dell'art.333 e 336 del c.c. e dell'art.23 del D.P.R. 616/77, è necessario che nel dispositivo del provvedimento, il Tribunale per i Minorenni, incarichi e autorizzi il Servizio Comune al coinvolgimento dei Servizi socio-sanitari delle ASL , lì dove è necessario, al fine di rendere possibile la concretizzazione del progetto di recupero e sostegno;
- 10) il Servizio Sociale e il difensore del minore devono distinguere il bisogno del minore, determinato dagli adulti , dal suo diritto. La necessità di valutare, sin dall'inizio del procedimento, i due ambiti è necessario per ridurre i tempi degli interventi tesi all'esigibilità dei diritti del minore. Tale necessità nasce dal valore che il tempo ha per il minore, per la costruzione del sé e del suo futuro. Il concetto di tempo del minore si scosta dal valore che il tempo ha per l'adulto.